



Mobilità studenti ai fini di PLACEMENT

**Modello di Accordo Istituto/Studente
clausole minime obbligatorie (fac-simile)**

L'Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal rappresentante legale dell'Istituto (da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

ACCORDO PER LA MOBILITÀ GLOBUS AI FINI DI PLACEMENT

ACCORDO 2016-2017
(da citare in **tutta** la corrispondenza)

[nome ufficiale per esteso dell'Istituto di appartenenza] **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI**
[indirizzo ufficiale per esteso] **CAMPUS ARESU – VIA SAN GIORGIO, 12 – 09124 CAGLIARI**

in seguito denominato "l'Istituto", rappresentato da:
[nome, cognome, funzione del rappresentante legale]
MARIA DEL ZOMPO – RETTORE

da una parte, e

[Sig/Sig.ra nome e cognome] _____
CODICE FISCALE _____
[indirizzo per esteso] _____
[indirizzo di posta elettronica] _____

in seguito denominato "il Beneficiario",


dall'altra,

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni e gli Allegati seguenti:

- Allegato I** **Training Agreement e Dichiarazione di qualità per il tirocinio dello studente GLOBUS**
- Allegato II** **Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di tirocinio per studenti GLOBUS**
- Allegato III** **Modello per la Relazione Individuale**

che formano parte integrante di questo Accordo ("l'Accordo").



CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1 L'Istituto erogherà contributi finanziari al Beneficiario per intraprendere un tirocinio GLOBUS.
- 1.2 Il Beneficiario accetta il contributo e si impegna a portare a termine il tirocinio come descritto nell'Allegato I, sotto la propria responsabilità.
- 1.3 Il Beneficiario dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi Emendamento o integrazione all'Accordo dovrà essere fatto per iscritto.

ARTICOLO 2 – DURATA

- 2.1 L'Accordo entrerà in vigore al momento in cui l'ultima delle due parti firmerà.
- 2.2 La mobilità inizierà il _____ e si concluderà il _____, per un totale di _____ **mesi** e _____ **giorni**
presso:
Denominazione dell'istituto ospitante: _____
Paese: _____

Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo **1 APRILE 2017 – 30 DICEMBRE 2017**.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DEL TIROCINIO

- 3.1 L'ammontare di ciascuna borsa di formazione all'estero è pari a una contribuzione complessiva lorda di Euro **3.500,00** comprensiva delle ritenute e degli oneri a carico dell'Amministrazione, per un numero di giorni completi e consecutivi pari a 90.
Nel caso in cui la permanenza all'estero sia di durata inferiore a 90 giorni completi e consecutivi l'importo complessivo della borsa sarà proporzionalmente ridotto sulla base dei giorni effettivi del soggiorno all'estero così come certificati dall'Ente ospitante nel Certificato di Arrivo/Partenza e nel Transcript of Work.

oppure:

Il beneficiario non percepirà una borsa ma beneficerà di tutti i vantaggi correlati allo status GLOBUS.

- 3.2 Il Beneficiario deve fornire prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità (certificato dell'istituto ospitante con le date di inizio e fine della mobilità e il nominativo dello studente).

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE

- 4.1 Entro 45 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Beneficiario riceverà un pre-finanziamento rappresentante il 100% dell'ammontare massimo del contributo lordo.



4.2 Al massimo entro 15 giorni dal termine del tirocinio il Beneficiario presenterà la seguente documentazione finale:

- la **Relazione Individuale**, indirizzata al Magnifico Rettore, redatta dal borsista in carta semplice, in cui dovrà essere evidenziata la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi formativi prefissati;
- l'**attestato** rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di tirocinio all'estero, debitamente firmato, che certifichi le date di effettivo svolgimento del periodo di tirocinio svolto all'estero;
- una nota con l'effettivo svolgimento del programma convenuto e i risultati conseguiti (**Transcript of Work**);
- i biglietti di viaggio e le carte d'imbarco di andata e ritorno.

ARTICOLO 5 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno fatti secondo le seguenti modalità (pagamento su conto corrente bancario o tramite bancoposta):

Intestato a: _____

Denominazione banca _____

IBAN _____

ARTICOLO 6 – RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

L'Istituto concorda con il Beneficiario un programma di lavoro chiaramente definito **prima** che lo studente si rechi all'estero (**Training Agreement**). Il Beneficiario deve essere informato per iscritto in merito al contenuto del programma. Al termine del periodo di tirocinio all'estero, l'Istituto ospitante deve rilasciare al Beneficiario sia un **attestato**, debitamente firmato, che certifichi sia le date del periodo di tirocinio svolto all'estero che l'effettivo svolgimento del programma convenuto, nonché una nota con i risultati conseguiti (**Transcript of Work**).

Il mancato raggiungimento da parte del Beneficiario del proprio programma di lavoro all'estero potrà giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applicherà nei confronti del Beneficiario che si sia trovato nell'impossibilità di completare il proprio programma di lavoro all'estero per causa di forza maggiore o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore GLOBUS.

ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE DI FINANZIAMENTI EROGATI DA ALTRE FONTI

Il Beneficiario garantirà che voci identiche di spesa siano finanziate da un'unica fonte cosicché le borse di mobilità non servano a far fronte a voci identiche di spesa già coperte da altri programmi/azioni finanziati dall'Ateneo o dalla Regione Sardegna.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

Eventuali modifiche al presente Accordo o agli Allegati dovranno essere stipulate **per iscritto** nella forma di Emendamento bilaterale. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

La Borsa è disciplinata dai termini del presente contratto dalla legge italiana in merito ai contributi. Il Beneficiario, davanti al Tribunale competente nel rispetto della legge nazionale applicabile, può intraprendere azioni giudiziarie riguardanti decisioni prese dall'Istituto sull'applicazione delle disposizioni del contratto e sulle modalità di esecuzione.



CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il Beneficiario risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, (ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza), questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità.

Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile.

Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dall'Istituto di appartenenza per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.



Redatto in duplice copia, in italiano

Per il Beneficiario

nome/cognome/

Firma

Luogo e data

Per l'Istituto

nome/cognome/funzione

Alessandra Carucci
Prorettore per l'Internazionalizzazione

Firma

Luogo e data
